

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI INDIVIDUALI
CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO**

Sommario

~~Art. 1 Ambito di applicazione~~ ~~ABROGATO~~

~~Art. 2 Programma annuale~~ ~~ABROGATO~~

~~Art. 3 Limiti di spesa~~ ~~ABROGATO~~

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Presupposti e criteri generali per il conferimento degli incarichi

Art. 3 Soggetti affidatari e specializzazione richiesta per il conferimento degli incarichi

Art. 4 Incompatibilità

Art. 5 Modalità di affidamento degli incarichi

Art. 6 Criteri di comparazione per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art. 7 Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta, senza esperimento della procedura comparativa

Art. 8 Corrispettivo

Art.9 Affidamento dell'incarico

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 11 Pubblicità ed efficacia

Art. 12 Esclusioni

Art. 13 Obbligo di riservatezza

Art. 14 Norme finali

Regolamento modificato a seguito di approvazione regolamento reclutamento del personale adottato con deliberazione dell'Assemblea n. 7 in data 3 agosto 2017

Art. 1—Ambito di applicazione

- ~~1.— Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 89 e 110 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del Testo Unico e del Pubblico Impiego D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 133/2008 e s.m.i., l'affidamento a soggetti esterni all'Agenzia di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, nonché le procedure comparative che l'Agenzia adotta per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo, esclusi gli incarichi relativi ai lavoratori pubblici che trovano specifica disciplina nel D.Lgs n. 163/12 aprile 2006.~~
- ~~2.— Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.~~
- ~~3.— Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento e dei criteri generali stabiliti dallo Statuto dell'Agenzia.~~

Art. 2—Programma annuale

- ~~1.— L'Assemblea approva ogni anno il Programma relativo all'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'Agenzia predisposto dal Direttore in accordo con il Consiglio di Amministrazione e fissa il tetto di spesa annua per tale tipo di incarichi.~~

Art. 3—Limiti di spesa

- ~~1. La spesa massima ammissibile per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Agenzia è calcolata nella misura di €250.000,00 su base annuale. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2.~~

Art. 1 Definizioni

~~Ai fini della disciplina contenuta nel presente regolamento vengono definiti contratti di prestazioni occasionale i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt.2229 e seguenti del codice civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un' attività occasionale.~~

1. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza si configurano come prestazioni svolte da liberi professionisti singoli od associati, ancorchè costituiti in forma societaria, non dipendenti dall'Agenzia, rientranti dal punto di vista civilistico nel concetto di prestazioni d'opera intellettuale (artt. 2230 – 2237 C.C.), prestazioni che dal punto di vista amministrativistico possono ricondursi nella categoria dei servizi, così come specificato nell'allegato IIB) al Codice dei Contratti (D.Lgs. ~~163/2006~~ 50/2016).

Art. 2 Presupposti e criteri generali per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono ammessi in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione che l'incaricato è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dalla normativa all'Agenzia e corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - l'Agenzia deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni qualificate;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
 - i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;
 - deve essere stata svolta una procedura comparativa preordinata al conferimento dell'incarico. ~~prevista dall'art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. 165/30 marzo 2001, come disciplinata dal successivo art. 8 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10;~~
2. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo costituisce, per il Responsabile che ha conferito l'incarico, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 3 Soggetti affidatari e specializzazione richiesta per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi professionali possono essere affidati a:
 - liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l'esecuzione dei quali è richiesta l'iscrizione nei medesimi albi o elenchi (se i professionisti operano in forma associata dovrà essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico);
 - persone fisiche, anche lavoratori dipendenti, cui sia riconosciuta una specifica esperienza nel settore interessato, documentata da apposito curriculum.Nel caso in cui l'incaricato sia dipendente di una Pubblica Amministrazione sarà necessario acquisire in via preliminare dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001, l'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico.
 - Università o loro strutture organizzative interne o singoli docenti universitari;
 - Società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;
 - Società, fondazioni e persone giuridiche private.

Art. 4 Incompatibilità

1. Gli incarichi professionali non possono essere affidati:
 - a parenti o affini entro il terzo grado dei membri dell'organo esecutivo o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
 - a chi abbia perso i requisiti di iscrizione all'albo e a coloro che non sono in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. ~~38 del D.Lgs. n. 163/2006~~; Articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016;
 - a chi abbia rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione senza giustificato motivo.

Art. 5 Modalità di affidamento degli incarichi

1. Il Direttore interessato al conferimento di un incarico procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, previa pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, per un periodo non inferiore a 10 giorni, nei quali sono indicati:
 - soggetto proponente (o il Servizio interessato) e oggetto dell'incarico, con specificazione degli obiettivi da conseguirsi e dei risultati attesi;
 - luogo e modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - tipologia di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - durata;
 - compenso proposto dall'Agenzia;
 - modalità e termine per la presentazione della candidatura.
- ~~2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità. *L'Agenzia si può comunque avvalere del procedimento richiamato dall'art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), in ordine alla "procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara".*~~
- ~~3. Nel periodo precedente all'attivazione del sito internet dell'Agenzia, la pubblicità di cui al precedente comma 1 verrà garantita tramite la pubblicazione sui siti internet degli enti locali partecipanti.~~

Art. 6 Criteri di comparazione per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Coerentemente con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), nonché di quelli di legalità, efficacia economicità ed efficienza, si fissano di seguito i criteri comparativi fra le varie offerte, da aggiudicarsi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa:
 - competenze ed esperienza professionali maturate, riferibili allo svolgimento dell'incarico, come emergono dal curriculum;

- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o della proposta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico;
 - durata di svolgimento dell'incarico ed eventuale articolazione temporale delle fasi di attività o dei compiti in cui si articola;
 - eventuale ribasso del compenso professionale offerto, rispetto a quello indicato come base di riferimento dall'Agenzia. Come indicazione di massima, il peso attribuito all'offerta economica, non potrà superare il 60% del punteggio complessivo attribuibile.
 - ogni ulteriore requisito che il Direttore o il Responsabile del Servizio riterrà opportuno inserire nel bando o nella ricerca di collaborazione professionale;
2. Il Direttore può stabilire di costituire, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, apposita commissione tecnica per la valutazione delle offerte composta da tre componenti, compreso lo stesso Direttore o Responsabile con funzioni di Presidente.
 3. Il Direttore, eventualmente assistito dai membri della commissione di valutazione, laddove costituita, sulla base dei criteri di cui al comma 1, attribuisce un punteggio numerico a ciascuna domanda, stende la graduatoria e individua motivatamente il soggetto cui conferire l'incarico.
 4. se specificato nell'avviso, la graduatoria potrà essere utilizzata anche per ulteriori incarichi aventi medesimo oggetto, da affidare entro 18 mesi dall'indizione della selezione.

Art. 7 Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta, senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il Direttore può conferire incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedura di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

- qualora ragioni di continuità ed uniformità rispetto ad incarichi precedentemente assegnati nello stesso ambito, rendano opportuno affidare l'incarico al medesimo esperto;
- nel caso la procedura comparativa precedentemente esperita sia andata deserta.

Art. 8 Corrispettivo

1. Il corrispettivo dipende dalla natura e contenuto del progetto, dalla complessità delle attività da espletare, dalla professionalità necessaria per la predetta attività e viene motivatamente definito sulla base delle condizioni di mercato, delle retribuzioni del personale interno di professionalità simile, della durata temporanea dell'incarico, nonché delle tariffe professionali, laddove esistenti, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'Agenzia.

Art. 9 Affidamento dell'incarico

1. Il Direttore affida l'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. Il disciplinare può contenere eventuali cause di recesso o risoluzione anticipata dell'incarico.
4. Il disciplinare è facoltativo qualora l'importo dell'incarico sia inferiore a € 5.000,00 (tremila) onnicomprensivi.

Art. 10 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore o il Responsabile del Servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico e delle attività svolte, particolarmente quando la loro esecuzione è correlata a varie fasi di sviluppo.
Verifica altresì il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti dallo stesso.

Art. 11 Pubblicità ed efficacia

1. Delle procedure comparative di cui all'art. 5 nonché dell'esito delle medesime, viene data adeguata pubblicità sul sito dell'Agenzia e/o con altri mezzi di comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme di pubblicità di cui al D.Lgs. ~~163/2006~~ n. 50 del 2016

2. Per ciascun rapporto di collaborazione viene pubblicato il nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Agenzia o degli Enti locali partecipanti, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54 della Legge n. 2244/2007.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono espressamente escluse dalla disciplina del presente regolamento le prestazioni relative a:
 - rappresentanza in giudizio ed in patrocinio dell'amministrazione;
 - incarichi per affidamento di funzioni notarili;
 - incarichi relativi a funzioni di controllo interno;
 - incarichi relativi alla partecipazione a commissioni interne;
 - incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
 - incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;
 - incarichi professionali comunque connessi all'esecuzione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, per i quali resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - incarichi conferiti in materia di progettazione e servizi connessi previsti dal Codice degli Appalti (~~D. Lgs. 163/2006~~) decreto legislativo 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni);
 - incarichi gratuiti per i quali sia previsto il solo rimborso delle spese vive documentate.

Art. 13 Obbligo di riservatezza

1. Nell'affidamento degli incarichi l'Agenzia è tenuta ad esplicitare l'obbligo di riservatezza in capo agli incaricati previsto dall'art. 2105 del C.C., al fine di prevenire la divulgazione di notizie e/o dati attinenti l'Agenzia stessa e/o alla sua attività, e di impedirne un uso tale da recarle danno o pregiudizio.

Art. 14 Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.